

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -

Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere -

Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) C.S. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 14/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 26/09/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'annullamento con rinvio per i capi B, C, E, F e relative statuizioni civili al giudice penale, rigetto nel resto;

udito, per le parti civili, l'avv. Secci Antonio, Campus Vittorio e Lucchi Clemente Nicolò;

udito il difensore avv. Morette Edoardo.

[Svolgimento del processo](#)

1. La Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari con sentenza del 26 settembre 2011, ha parzialmente confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Sassari del 3 dicembre 2009 emessa a seguito di rito abbreviato, nei confronti di C. S. imputato di associazione a delinquere, appropriazione indebita aggravata, truffa aggravata ed esercizio abusivo di gestione collettiva del risparmio mantenendo ferma la condanna soltanto per il delitto di associazione per delinquere e dichiarando prescritte le restanti imputazioni con la condanna alla rifusione delle spese

in favore delle costituite parti civili ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio previa corresponsione di una provvisionale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, il quale lamenta:

a) una violazione di legge per il mantenimento in esclusiva della condanna al pagamento delle spese in favore delle parti civili e non anche in solido con la coimputata C. i cui reati erano stati tutti dichiarati prescritti;

b) la illogicità della motivazione e una violazione di legge in merito al mancato accoglimento del motivo d'appello relativo alla richiesta di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei reati scopo in conseguenza dell'intervenuta modifica normativa della legge cd. Cirielli in tema di reato continuato;

c) una motivazione illogica e una violazione di legge in merito alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di prime cure per la condanna del ricorrente anche al capo f) dell'imputazione;

d) una motivazione erronea in merito al termine di decorrenza della prescrizione e cioè dalla data di commissione effettiva dei fatti e non da quella indicata nel capo d'imputazione;

e) una motivazione illogica in merito all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di associazione a delinquere;

f) una motivazione illogica in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Risulta, inoltre, pervenuta memoria difensiva nell'interesse di tre parti civili, che si oppongono all'accoglimento del ricorso.

### Motivi della decisione

1. Il ricorso è da accogliere solo parzialmente, come si avrà modo di esplicitare in seguito e tenendo ben presente, a cagione della pletora delle doglianze proposte, il dettato dell'art. 173 norme att. c.p.p., comma 1, che afferma che "i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione".

2. Il reato di associazione a delinquere ascritto al C. è ormai prescritto, come incidenter tantum e correttamente calcolato dal Giudice impugnato, alla data dell'8 agosto 2012 (v. pagina 47 della motivazione) e non sussistendo gli estremi di fatto e di diritto per un proscioglimento nel merito (nel senso di cui alla citata Cass. Sez. Un. 28 maggio 2009 n. 35490).

Ai sensi degli [artt. 157 e 161 cod. pen.](#), così come novellati dalla [L. 5 dicembre 2005, n. 251](#) a cagione dell'epoca di emissione della sentenza di prime cure successivamente all'entrata in vigore della novella stessa (3 dicembre 2009), il termine prescrizionale per un reato, punito nel massimo con la reclusione di anni sette, risulta essere di anni otto e mesi nove cui devono aggiungersi, secondo il condiviso calcolo operato nell'impugnata sentenza, anni due, mesi nove e giorni 11 di sospensione per un totale di anni undici, mesi sei e giorni 11 che, considerata la contestazione della commissione del reato "fino al febbraio 2001", portano alla indicata data prescrizionale dell'8 agosto 2012 (tenendo conto degli anni bisestili compresi nel calcolo).

Agli effetti civili, peraltro, il ricorso deve essere rigettato in quanto entrambi i Giudici del merito hanno evidenziato, sulla base delle numerose e concordanti dichiarazioni delle parti offese, delle stesse ammissioni dell'imputato, delle documentazioni acquisite e delle indagini svolte dalla P.G. come il C. avesse realizzato una organizzata associazione, finalizzata alla raccolta di denaro da molteplici soggetti ai fini della realizzazione di investimenti finanziari in realtà mai o quasi mai compiuti.

La contestata associazione a delinquere è stata correttamente individuata, sulla scorta dei principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. Sez. 6 16 dicembre 2011 n. 9117), in base agli elementi di fatto evidenziati alle pagine 49 e 50 della motivazione dai quali far discendere il pactum sceleris tra l'odierno ricorrente e i coimputati S. (per il quale si era proceduto separatamente) e C., della quale venivano indicati i compiti all'interno dell'associazione stessa.

Rileggere gli accertamenti in fatto logicamente espressi e motivati dal Giudice a quo appare operazione non consentita avanti questa Corte di legittimità.

D'altra parte lo stesso ricorrente, come già fatto nei precedenti gradi (v. sempre pagina 47 della motivazione), soltanto in via marginale contesta l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui [all'art. 416 cod. pen.](#) (v. motivo n. 5 del presente ricorso), con mera citazione della giurisprudenza di questa Corte sul tema dell'associazione criminosa (soprattutto in tema di criminalità organizzata, v. la citata Sez. Un. 15 ottobre 2004 n. 49691) e con minima contestazione in punto di fatto di quanto accertato dalla Corte territoriale.

3. Passando all'esame del secondo motivo, relativo all'epoca di commissione dei reati scopo dell'associazione a delinquere deve notarsi come:

a) quanto ai delitti di appropriazione indebita, correttamente i Giudici del merito, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione, hanno fatto decorrere l'epoca della consumazione nel momento in cui l'agente avesse tenuto un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (v. oltre le citate Cass. Sez. 6 16 novembre 2006 n. 39873 e Sez. 2 13 giugno 2007 n. 35267 di recente anche Sez. 2 9 aprile 2010 n. 26774);

b) quanto ai reati di truffa e di esercizio abusivo di gestione di risparmio, di converso, le doglianze del ricorrente colgono nel segno in quanto a fronte di espressa contestazione contenuta nei motivi d'appello (v. pagine 40 e 41 dell'impugnata sentenza) la Corte territoriale non ha affrontato in dettaglio, in considerazione della modifica normativa [dell'art. 158 cod. pen.](#) sul punto del reato continuato, l'effettiva epoca di commissione dei singoli fatti ascritti ai fini dell'accertamento dell'epoca di prescrizione: sarà, quindi, compito del Giudice del rinvio accertare, fatto per fatto, l'epoca di commissione dei reati e quindi dell'effettivo verificarsi del termine prescrizione.

4. Il primo motivo del ricorso non è accoglibile in quanto per legge ([art. 535 cod. proc. pen.](#)) la condanna alle spese segue la condanna agli effetti penali mentre, di converso, nei confronti della coimputata C. non è stata pronunciata sentenza di condanna.

5. Il terzo motivo è del tutto pretestuoso perchè la Corte territoriale, alla pagina 46 della propria motivazione, ha ben spiegato perchè all'odierno ricorrente non fosse stato ascritto il reato previsto al capo f) dell'imputazione sia da un punto formale (attraverso l'esame della motivazione della

sentenza di prime cure in cui tale reato non era attribuito al C.) che sostanziale, questa volta con riferimento alla pena in concreto irrogata che non teneva per l'appunto conto in danno del C. del citato reato.

6. Il quarto motivo non è meritevole di accoglimento in quanto l'epoca di commissione dei fatti, per l'ascritta associazione a delinquere, corrisponde a quella indicata nel capo di imputazione e ritenuta nell'impugnata sentenza e nei motivi di appello (così come riportati nell'impugnata decisione v. da pagina 40 a pagina 44) nulla si afferma in merito ad una diversa epoca di cessazione della permanenza ma solo, e per altri reati, si contesta il mancato esame dell'epoca di commissione dei singoli fatti nell'ambito della ritenuta continuazione.

7. In conclusione, l'impugnata decisione deve essere annullata senza rinvio quanto all'ascritto reato di associazione a delinquere a cagione dell'intervenuta prescrizione mentre agli effetti civili il ricorso deve essere rigettato. Per il delitto di appropriazione indebita il ricorso non è meritevole di accoglimento in quanto i Giudici impugnati hanno dato logicamente conto del prechè non potesse procedersi al proscioglimento nel merito in presenza della causa estintiva della prescrizione (v. pagina 47 della motivazione).

Quanto ai reati di truffa e di gestione abusiva del risparmio deve procedersi all'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Cagliari ai fini dell'accertamento circa l'essersi o meno verificata la prescrizione e in quale data.

Ogni questione relativa alle circostanze attenuanti generiche e alle spese processuali rimane assorbita dalla decisione nel merito.

**P.Q.M.**

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui [all'art. 416 c.p.](#) per essere detto reato estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili. Rigetta il ricorso per i reati di appropriazione indebita. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame - limitatamente ai reati di truffa ed esercizio abusivo di gestione di risparmio - alla Corte di appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013